

Atto n. 51/07

<p>CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE</p>
--

Documento per la consultazione

4 dicembre 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri di conferimento della capacità di stoccaggio del gas naturale e si colloca nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 7 marzo 2005, n. 37/05.

Nell'ambito di tale procedimento l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 12 dicembre 2005 e il documento per la consultazione 22 febbraio 2007 nei quali ha proposto, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, alcuni criteri per la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione.

Il presente documento riprende gli esiti delle precedenti consultazioni, ed in particolare quelli della seconda consultazione, e analizza i principali aspetti di carattere procedurale finalizzati all'ordinato svolgimento del processo di conferimento.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 14 gennaio 2008, termine improrogabile di chiusura della consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione mercati

Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 0265565336 - fax 0265565222

e-mail: mercati@autorita.energia.it

INDICE

1.	Introduzione	4
2.	Il conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione	5
2.1	Criteri per il conferimento.....	5
2.2	Determinazione dei parametri rilevanti per il conferimento	6
2.2.1	Soggetti titolati a richiedere capacità di stoccaggio	6
2.2.2	Metodologia per la determinazione dei consumi nel periodo di punta stagionale.....	6
2.2.3	Metodologia per la determinazione dei consumi complessivi dei clienti di piccole dimensioni	10
2.2.4	Metodologia per la determinazione del fabbisogno di modulazione e della richiesta massima ammissibile	11
2.3	Procedure per il conferimento	14
2.3.1	Procedura di Conferimento	14
2.3.1.1	Determinazione dei parametri CU e CTOT	14
2.3.1.2	Calcolo della capacità massima ammissibile di stoccaggio di modulazione	16
2.3.1.3	Conferimento della capacità di stoccaggio.....	16
2.3.1.4	Fase di consolidamento del conferimento.....	16
2.3.2	Trasferimenti di capacità durante l'anno termico	17

1. Introduzione

Il presente documento per la consultazione riprende il processo di revisione delle modalità e delle procedure per il conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione, avviato con la deliberazione 7 marzo 2005, n. 37/05 e proseguito con il documento per la consultazione 12 dicembre 2005 “Determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio” e con il documento per la consultazione 22 febbraio 2007 “Determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05 per l’anno termico 2007-2008” (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2007), e propone alcune soluzioni in merito ai criteri, alle modalità ed alle procedure per il medesimo conferimento.

L’Autorità, a seguito delle osservazioni pervenute in esito al documento per la consultazione 22 febbraio 2007, ha emanato la deliberazione 8 marzo 2007, n. 55/07 con la quale ha confermato per l’anno termico di stoccaggio 2007-2008 i criteri di conferimento vigenti, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi e della conseguente impossibilità di predisporre tempestivamente i flussi informativi necessari all’operatività delle nuove procedure precedentemente poste in consultazione.

Dopo la conferma dei criteri alla base dell’assegnazione della capacità di stoccaggio di modulazione, che prevedono la priorità per i soggetti che svolgono l’attività di vendita per i clienti finali di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), il presente documento illustra le modalità per la determinazione della richiesta massima ammissibile di capacità di stoccaggio di modulazione, ai sensi del comma 9.3 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05) e sulla base delle informazioni nella disponibilità delle imprese distributrici a partire dall’anno termico 2007-2008, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche alla deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) introdotte dalla deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07. Tale base di informazioni consente di accedere a dati attendibili ed aggiornati di tutti i clienti finali allacciati agli impianti di distribuzione.

Il documento illustra poi gli elementi di carattere procedurale per l’assegnazione della capacità di stoccaggio in sede di conferimento e per gli aggiornamenti a seguito della

sostituzione nella fornitura ai clienti finali, ponendo i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui al comma 11.2 della deliberazione n. 119/05.

Per quanto riguarda il conferimento della capacità di iniezione ed erogazione si confermano le procedure previste negli attuali codici di stoccaggio.

Relativamente al coordinamento fra le imprese di stoccaggio si confermano le procedure attualmente in vigore.

L'entrata in vigore delle proposte contenute nel presente documento è prevista a partire dall'anno termico di stoccaggio 2008/2009.

È intenzione dell'Autorità valutare l'adozione di procedure per il conferimento della capacità di stoccaggio basate su criteri di mercato nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 8 marzo 2007, n. 56/07 e volto a regolare l'evoluzione del sistema di bilanciamento del gas naturale verso un modello di mercato e all'introduzione di un mercato regolamentato del gas.

2. Il conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione

2.1 Criteri per il conferimento

L'Autorità intende confermare i criteri alla base del conferimento della capacità di spazio e di punta giornaliera di stoccaggio definiti dalla deliberazione n. 119/05, che prevedono il soddisfacimento delle richieste dei servizi di stoccaggio secondo il seguente ordine di priorità:

- a) servizio di stoccaggio strategico e per il bilanciamento operativo del sistema;
- b) servizio di stoccaggio minerario;
- c) servizio di modulazione per i clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200'000 standard metri cubi (Smc) (di seguito: clienti di piccole dimensioni), limitatamente a quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
- d) servizio di modulazione per i clienti di piccole dimensioni, limitatamente ad ulteriori quantitativi relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
- e) servizi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

L'ordine di priorità sopra richiamato, unitamente all'applicazione del criterio di ripartizione pro-rata in caso di richieste superiori alle disponibilità per ciascuno dei livelli di priorità elencati, rende molto importante a fini del conferimento la determinazione dei presupposti che

danno titolo alla richiesta di stoccaggio e quindi dei quantitativi massimi richiedibili per ciascuno dei servizi elencati.

I quantitativi massimi richiedibili per i servizi di cui alle lettere c) e d) sono determinati, in base alla normativa vigente, applicando una percentuale fissa dei consumi dei clienti finali per cui il servizio è richiesto, indipendentemente dalla localizzazione geografica dei medesimi clienti finali.

L'evoluzione di tale approccio per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 richiede la determinazione del fabbisogno di modulazione corrispondente ai clienti di piccole dimensioni e, conseguentemente, dei relativi quantitativi massimi richiedibili dai soggetti che svolgono l'attività di vendita, con una differenziazione geografica a livello di singoli comuni o di aggregati di comuni richiede, da un lato, metodologie di simulazione in grado di stimare l'andamento temporale dei prelievi dei medesimi clienti finali a livello di singolo pool REMI nelle situazioni di inverno mediamente rigido e di inverno rigido con frequenza ventennale e, dall'altro, metodologie e procedure in grado di determinare i consumi complessivi dei clienti finali serviti, con riferimento a ciascun pool REMI, dai soggetti che svolgono l'attività di vendita per i medesimi clienti.

Alla definizione di tali aspetti sono stati dedicati i due documenti di consultazione citati nell'introduzione; i paragrafi che seguono riprendono e integrano le ipotesi contenute nei due documenti e riportano le proposte dell'Autorità al fine di pervenire alla definizione dei meccanismi e delle procedure per l'attuazione nel prossimo anno termico di stoccaggio.

2.2 Determinazione dei parametri rilevanti per il conferimento

2.2.1 Soggetti titolati a richiedere capacità di stoccaggio

Si ritiene opportuno precisare che la richiesta di capacità di stoccaggio per le finalità di cui al punto 2.1, lettere c) e d), deve essere presentata dall'utente del trasporto che trasporta il gas per i clienti di piccole dimensioni.

2.2.2 Metodologia per la determinazione dei consumi nel periodo di punta stagionale

La metodologia adottata per la previsione del consumo dei clienti di piccole dimensioni per ciascun pool REMI, nel periodo di punta stagionale e nelle due situazioni climatiche corrispondenti all'inverno mediamente rigido e all'inverno rigido con frequenza ventennale,

descritta in dettaglio nell'allegato al documento per la consultazione 22 febbraio 2007 cui si rimanda per gli aspetti non esplicitamente trattati dal presente documento, si articola nelle seguenti tre fasi:

- a) determinazione del consumo, per ciascuna zona climatica, di tutti i clienti collegati alle reti di distribuzione in quella zona, nel periodo di punta stagionale e nelle due diverse condizioni climatiche;
- b) suddivisione del consumo di cui al punto precedente tra i clienti di piccole dimensioni e gli altri clienti ai fini della determinazione del consumo dei clienti di piccole dimensioni;
- c) determinazione, a partire dal consumo a livello di zona climatica di cui al punto precedente, delle previsioni dei consumi dei clienti di piccole dimensioni per singolo pool REMI.

Di seguito è riportata una descrizione di ciascuna delle tre fasi sopra elencate.

Determinazione del consumo complessivo per zona climatica nel periodo di punta stagionale nelle situazioni climatiche corrispondenti all'inverno mediamente rigido e all'inverno rigido con frequenza ventennale

Il consumo complessivo per zona climatica nel periodo di punta stagionale nelle due situazioni climatiche corrispondenti all'inverno mediamente rigido e all'inverno rigido con frequenza ventennale è determinato attraverso:

- la definizione, per ciascuna zona climatica, di una funzione di conversione tra la temperatura giornaliera, espressa in gradi giorno, nel periodo comprendente gli ultimi tre anni per cui i dati sono disponibili (al momento tale periodo include gli anni termici fino al 2005/2006) ed il consumo giornaliero di gas nel medesimo periodo; tale funzione consente di determinare il valore del consumo giornaliero delle reti di distribuzione e dei clienti di piccole dimensioni direttamente connessi alle reti di trasporto in ciascuna zona climatica a partire dalla serie storica delle temperature rilevate nella zona;
- la determinazione, utilizzando le funzioni di conversione di cui al punto precedente e le serie storiche delle temperature giornaliere di ciascuna zona climatica (per tutto il periodo di tempo per cui sono disponibili, ossia a partire dall'anno termico 1962/1963), dei consumi giornalieri corrispondenti a ciascuna delle 18 zone climatiche; ciascuna funzione di conversione definita al punto precedente viene applicata alla serie storica della

temperatura giornaliera, per calcolare la serie dei consumi giornalieri stimati della zona stessa;

- l'analisi statistica delle serie storica dei consumi giornalieri determinati ai sensi del punto precedente, e la determinazione del consumo nel periodo di punta stagionale per un inverno mediamente rigido e per un inverno rigido con frequenza ventennale.

Determinazione del consumo complessivo dei clienti di piccole dimensioni per zona climatica nel periodo di punta stagionale nelle due situazioni climatiche sopra individuate

Ai fini della determinazione del consumo complessivo dei clienti di piccole dimensioni, i consumi complessivi corrispondenti all'inverno mediamente rigido e all'inverno rigido con frequenza ventennale e relativi a ciascuna zona climatica sono moltiplicati per un coefficiente pari alla differenza tra 1 e il rapporto tra:

- il consumo per zona climatica nel periodo di punta stagionale dei clienti diversi da quelli di piccole dimensioni per il periodo 1/4/2005, 31/3/2006 e
- il consumo per zona climatica, nel periodo di punta stagionale di tutti i clienti connessi a reti di distribuzione e dei clienti di piccole dimensioni direttamente connessi alle reti di trasporto.

Tale coefficiente è determinato separatamente per la quota di consumo di base e per la quota di consumo per riscaldamento.

Il consumo di base è calcolato su base mensile come media dei consumi dei mesi di giugno e settembre (mesi in cui non si ha consumo per riscaldamento e la riduzione degli altri consumi per effetto delle ferie è limitato). Il consumo per riscaldamento nel periodo di punta stagionale è la quota di consumo complessivo a cui è sottratto il consumo di base nello stesso periodo.

Suddivisione per pool REMI del consumo di zona climatica dei clienti di piccole dimensioni


I consumi di base e di riscaldamento dei clienti di piccole dimensioni per zona climatica, calcolati come descritto al punto precedente, sono ulteriormente ripartiti a livello di pool REMI sulla base dei coefficienti di ripartizione tra consumo dei clienti di piccole dimensioni e degli altri clienti per ciascun pool REMI determinati con i medesimi dati utilizzati al punto precedente.

Nella tabella 1 riportata di seguito sono presentati i dati del consumo complessivo dei clienti di piccole dimensioni per zona climatica nel periodo di punta stagionale nelle due situazioni climatiche ottenuti con la metodologia sopra descritta.

Tabella 1

Zona climatica	Clients di piccole dimensioni base [Smc]	Clients di piccole dimensioni riscaldamento invernato mediamente rigido [Smc]	Clients di piccole dimensioni riscaldamento invernato rigido con freq. ventennale [Smc]
AN	64'158'179	372'522'786	421'272'611
BA	103'516'567	553'241'148	644'917'752
BO	283'398'525	1'788'041'945	2'017'638'663
BZ	72'150'789	482'662'234	527'646'772
CB	53'333'871	297'162'073	330'704'350
CT	65'323'440	320'625'628	357'958'896
FI	122'356'531	897'050'619	1'022'645'876
GE	107'048'741	640'856'724	735'571'117
MI	488'343'888	3'802'157'964	4'285'386'276
NA	80'259'528	212'808'505	246'058'743
PE	21'989'883	131'932'621	148'499'395
PG	83'842'463	426'889'327	483'730'510
PZ	43'415'855	279'617'264	309'729'149
RC	19'570'250	94'542'408	108'036'686
RM	226'052'661	982'580'989	1'141'408'370
TO	471'715'238	2'905'428'871	3'212'526'371
TS	15'990'616	113'162'441	128'507'993
VE	462'623'393	2'293'782'206	2'605'320'213
ITALIA (somma zone)	2'785'090'418	16'595'065'753	18'727'559'743

Nella figura che segue è rappresentato un diagramma di sintesi del flusso delle informazioni utilizzate nella metodologia sopra descritta.



2.2.3 Metodologia per la determinazione dei consumi complessivi dei clienti di piccole dimensioni

I consumi complessivi per ciascuna zona climatica dei clienti di piccole dimensioni, utilizzati per la determinazione del fabbisogno di modulazione di cui al punto 2.2.4 nelle due situazioni climatiche sopra individuate, sono pari:

- ai consumi nel corrispondente periodo di punta stagionale determinati al punto 2.2.2 (rispettivamente consumo nel periodo di punta stagionale corrispondente all'inverno medio - *CPSM* – e consumo nel periodo di punta stagionale corrispondente all'inverno rigido con frequenza ventennale - *CPSR*);
- ai consumi registrati nel restante periodo dell'anno nell'ultimo anno termico disponibile (*CFP*), riportati nella tabella 2 che segue.

Tabella 2

Consumi clienti di piccole dimensioni periodo fuori punta invernale (16 marzo - 14 novembre)

Zona Climatica	Clienti di piccole dimensioni restante periodo anno (CFP) [Smc]
AN	225'871'800
BA	312'243'592
BO	965'512'385
BZ	273'252'999
CB	183'255'056
CT	191'045'968
FI	459'658'458
GE	368'894'180
MI	1'931'568'639
NA	174'528'739
PE	79'742'739
PG	279'169'251
PZ	154'540'924
RC	60'082'783
RM	635'485'625
TO	1'630'365'255
TS	70'044'433
VE	1'393'028'516
ITALIA (somma zone)	9'388'291'344

2.2.4 Metodologia per la determinazione del fabbisogno di modulazione e della richiesta massima ammissibile

Per la determinazione del fabbisogno di modulazione e della corrispondente richiesta massima ammissibile di ciascun utente del servizio di trasporto è necessario, in principio, tenere in conto sia dell'incidenza dei consumi nel periodo di punta stagionale dei clienti finali di piccole dimensioni serviti dal medesimo utente rispetto ai consumi medi annuali, sia della disponibilità da parte dell'utente del trasporto di far fronte alle richieste di modulazione stagionale dei clienti finali con mezzi alternativi ai servizi di stoccaggio.

Al fine di tenere conto del secondo aspetto si propone, in coerenza con quanto ipotizzato in via transitoria nel documento per la consultazione 22 febbraio 2007, di considerare un fattore di modulazione comune a tutti gli utenti del servizio di trasporto e pari a 1,1, corrispondente alla flessibilità minima pari al 10% prevista per i contratti di importazione di gas naturale all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00.

Inoltre, in considerazione sia della difficoltà di ottenere i dati relativi ai consumi dei clienti di piccole dimensioni nel periodo di punta stagionale con la necessaria affidabilità e precisione a livello di singolo pool REMI, sia della necessaria gradualità nella transizione alla nuova metodologia di conferimento di capacità di stoccaggio, si propone di determinare il fabbisogno di modulazione distinguendo per zona climatica ed attribuendo a tutti i pool REMI appartenenti alla medesima zona climatica il medesimo rapporto tra i consumi nel periodo di punta stagionale e i consumi medi annuali - pari al corrispondente rapporto determinato con riferimento ai consumi complessivi della zona climatica.

Tali assunzioni rendono non necessaria la suddivisione per pool REMI del consumo di zona climatica illustrata al punto 2.2.2 e consentono di determinare, con la metodologia sotto riportata, un unico valore del fabbisogno di modulazione ai fini del conferimento della capacità di stoccaggio per ciascuna zona climatica, indipendentemente dall'utente del servizio di trasporto che richiede la capacità per i clienti finali.

Determinazione del fabbisogno di modulazione ai fini del conferimento della capacità di stoccaggio

Con riferimento alla k -esima zona climatica, il fabbisogno di modulazione ai fini del conferimento della capacità di stoccaggio nelle due situazioni climatiche di riferimento è complessivamente pari a:

$$FMPSM_k = CPSM_k - 1.1 \cdot (CPSM_k + CFP_k) * 121 / 365 \quad \text{per l'inverno medio}$$

$$FMPSR_k = CPSR_k - 1.1 \cdot (CPSM_k + CFP_k) * 121 / 365 \quad \text{per l'inverno rigido con frequenza ventennale}$$

I valori di $FMPSM_k$ e $FMPSR_k$ determinati con le modalità descritte per l'anno termico 2008/2009 sono riportati nella tabella 3.

Tabella 3

Zona Climatica	FMPSM [Smc]	FMPSR [Smc]
AN	195'076'107	243'825'932
BA	303'404'088	395'080'692
BO	963'992'730	1'193'589'448
BZ	252'852'509	297'837'047
CB	155'859'620	189'401'897
CT	175'543'481	212'876'749
FI	480'054'732	605'649'989
GE	340'656'060	435'370'453
MI	2'021'576'969	2'504'805'281
NA	122'555'347	155'805'585
PE	68'714'713	85'281'487
PG	222'688'424	279'529'607
PZ	148'882'146	178'994'031
RC	50'590'978	64'085'256
RM	536'161'662	694'989'043
TO	1'551'118'092	1'858'215'592
TS	56'514'191	71'859'743
VE	1'243'283'186	1'554'821'193
ITALIA (somma zone)	8'889'525'035	11'022'019'025

Determinazione dei quantitativi massimi di capacità di stoccaggio per il conferimento

Il quantitativo massimo di capacità di stoccaggio che l'utente j -esimo del servizio di trasporto ha titolo a richiedere ai sensi del comma 9.2, lettera b), della deliberazione n. 119/05 è pari a:

$$\overline{SPSM}_j = \sum_{k=1}^{N_{zone}} \left(FMPSM_k \cdot \frac{CU_{k,j}}{CTOT_k} \right)$$

dove:

N_{zone} è il numero delle zone climatiche;

$CU_{k,j}$ è il consumo annuo complessivo dei clienti di piccole dimensioni serviti dal medesimo utente del trasporto inclusi nella zona climatica k , determinato ai sensi del successivo paragrafo 2.3;

$CTOT_k$ è il consumo annuo complessivo dei clienti di piccole dimensioni inclusi nella zona climatica k , determinato come somma dei consumi $CU_{k,j}$ di tutti gli utenti del trasporto.

Il quantitativo massimo di capacità di stoccaggio che l'utente j -esimo del servizio di trasporto ha titolo a richiedere ai sensi del comma 9.2, lettera c), della deliberazione n. 119/05 è pari a:

$$\overline{SPSR}_j = \sum_{k=1}^{N_{zone}} \left(FMPSR_k \cdot \frac{CU_{k,j}}{CTOT_k} \right) - \overline{SPSM}_j$$

2.3 Procedure per il conferimento

Nel presente paragrafo sono descritte le procedure e le tempistiche previste per il conferimento. Per procedere al conferimento della capacità di stoccaggio è necessaria la determinazione dei quantitativi massimi di capacità di stoccaggio per ciascun utente del trasporto con le modalità previste al paragrafo 2.2.

La delibera n. 17/07 ha stabilito degli standard di comunicazione e di archiviazione per la raccolta di informazioni di dettaglio sui consumi e la tipologia di utilizzo del gas dei clienti finali allacciati agli impianti di distribuzione; si propone di utilizzare tali informazioni, opportunamente aggregate, per la determinazione dei parametri CU e $CTOT$ di cui al paragrafo 2.2.4.

2.3.1 Procedura di conferimento

2.3.1.1 Determinazione dei parametri CU e $CTOT$

Di seguito si propongono due alternative per la determinazione dei parametri CU e $CTOT$ in corrispondenza del conferimento.

Alternativa n. 1

Entro il 15 gennaio di ogni anno le società di distribuzione comunicano alla impresa maggiore di trasporto, per ogni impianto di distribuzione (Pool Remi), i consumi annuali dei clienti di piccole dimensioni serviti da ciascun utente della distribuzione nel mese di gennaio.

Sulla base di tali informazioni l'impresa maggiore di trasporto, utilizzando la mappatura dei rapporti commerciali tra utenti della distribuzione e utenti del trasporto di cui alla deliberazione n°138/04, provvede alla determinazione del parametro CU per ciascun utente

del trasporto e per ciascuna area climatica attribuendo al medesimo utente i consumi annuali dei corrispondenti clienti di piccole dimensioni.

Alternativa n. 2

Entro il 15 gennaio di ogni anno le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto - d - certificano all'impresa maggiore di stoccaggio i consumi annuali dei clienti di piccole dimensioni CU_{zdk} , direttamente allacciati alle proprie reti, aggregati per utente della distribuzione - z - che serve tali clienti nel mese di gennaio e per zona climatica - k .

Ove l'utente della distribuzione z non intenda essere utente del servizio di stoccaggio può dare mandato ad un altro soggetto s in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente a richiedere il conferimento di capacità di stoccaggio. Ciascun soggetto richiedente la capacità di stoccaggio, utente della distribuzione o soggetto mandatario, dovrà far pervenire all'impresa maggiore di stoccaggio, con le modalità ed i termini da questa individuati in coerenza con le scadenze previste per il conferimento dalla deliberazione n. 119/05, copia del mandato nel quale è indicata la quota del volume CU_{zsk} che l'utente della distribuzione z attribuisce al soggetto s , per ciascuna zona climatica k .

Ai fini di una corretta attribuzione dei consumi CU ai soggetti che richiedono il conferimento di capacità di stoccaggio, i mandati relativi a ciascun utente della distribuzione dovranno rispettare la seguente condizione, per ogni zona climatica k :

$$\sum_{d=1}^n CU_{zdk} \geq \sum_{s=1}^m CU_{zsk}$$

ove:

n indica il numero di imprese di distribuzione o di trasporto che hanno certificato, come precedentemente indicato, consumi di clienti tutelati CU_{zdk} relativamente all'impresa di vendita z per la zona climatica k ;

m indica il numero di soggetti s richiedenti capacità di stoccaggio che hanno ottenuto il mandato pari a CU_{zsk} dall'impresa di vendita z , per la zona climatica k .

S1. *Quale criterio si ritiene opportuno adottare per l'attribuzione del consumo dei clienti di piccola dimensione in caso la mappatura dei rapporti commerciali preveda più utenti del trasporto per un utente della distribuzione ?*

S2. *Quale delle alternative proposte si ritiene preferibile ?*

S3. Quali si ritengono essere le tempistiche più opportune per il conferimento limitatamente al prossimo anno termico ?

2.3.1.2 *Calcolo della capacità massima ammissibile di stoccaggio di modulazione*

Ai fini del calcolo della capacità massima ammissibile di stoccaggio di modulazione, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- l'Autorità invia all'impresa maggiore di stoccaggio i parametri $FMPSM_k$ e $FMPSR_k$ per ciascuna zona climatica;
- l'impresa maggiore di trasporto, in caso di adozione dell'alternativa n. 1 sopra descritta, invia all'impresa maggiore di stoccaggio il parametro CU per ciascun utente del trasporto e per ciascuna zona climatica.

Con questi dati la società di stoccaggio calcola la capacità di stoccaggio di modulazione massima ammissibile di ogni utente del trasporto con le modalità di cui al punto 2.2.4.

2.3.1.3 *Conferimento della capacità di stoccaggio ad inizio anno termico*

Nei tempi e nei modi previsti nei codici delle imprese di stoccaggio:

- l'impresa maggiore di stoccaggio comunica ai soggetti titolati a richiedere capacità di stoccaggio, di cui al paragrafo 2.2.1, la capacità massima ammissibile di stoccaggio di modulazione;
- i richiedenti l'accesso al servizio di stoccaggio di modulazione, sulla base della capacità massima ammissibile effettuano le richieste di conferimento;
- successivamente le imprese di stoccaggio comunicano ai richiedenti le capacità conferibili;
- i contratti di stoccaggio avranno in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

2.3.1.4 *Fase di consolidamento del conferimento*

Entro il 15 aprile di ciascun anno le imprese aggiornano i parametri di cui al punto 2.3.1.1 tenendo conto dei clienti finali di piccole dimensioni serviti da ciascun utente della distribuzione nel mese di aprile.

I soggetti possono presentare una revisione delle richieste presentate ai sensi del punto 2.3.1.3; in mancanza di revisione verranno considerate valide le richieste presentate ai sensi del punto 2.3.1.3.

I tempi previsti per la fase di consolidamento del conferimento dovranno essere coerenti con quelli del conferimento di cui al punto 2.3.1.3.

Analogamente a quanto descritto nel paragrafo 2.3.1.2, l'impresa di stoccaggio aggiorna il calcolo delle capacità di stoccaggio di modulazione massima ammissibile di ogni utente del trasporto e rivede le capacità di stoccaggio conferite tenendo conto di tali valori massimi e delle revisioni delle richieste presentate dagli operatori.

- S4. *Si ritiene condivisibile la tempistica prevista per la fase di consolidamento del conferimento oppure si ritiene opportuno procedere alla medesima fase in un momento successivo al fine di tenere conto dei rapporti tra utenti della distribuzione e clienti finali di piccole dimensioni aggiornati durante il periodo di iniezione (ad esempio con riferimento al mese di giugno anziché aprile ?)*
- S5. *Si ritiene opportuna/possibile una revisione della tempistica prevista per il conferimento e per il consolidamento volta a ridurre i tempi complessivi ovvero a tenere conto dei rapporti tra utenti della distribuzione e clienti finali di piccole dimensioni aggiornati ad una data più prossima a quella in cui il conferimento o il consolidamento hanno efficacia ? In quali termini ?*

2.3.2 *Trasferimenti di capacità durante l'anno termico*

L'esperienza degli ultimi anni e le risultanze dei precedenti documenti per la consultazione, hanno messo in luce alcune criticità legate alla procedura attualmente in vigore per la gestione dei trasferimenti di capacità di stoccaggio a seguito della modifica dell'utente del trasporto che trasporta il gas destinato ad un cliente tutelato.

Si propone che, fermi restando gli obblighi di modulazione dei soggetti che svolgono l'attività di vendita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, la titolarità della capacità di stoccaggio di modulazione possa essere trasferita tra gli utenti del servizio durante l'anno termico, con le tempistiche previste dai codici di stoccaggio, esclusivamente con il consenso dell'utente cedente ed indipendentemente dai rapporti di vendita a clienti finali di piccole dimensioni che fanno capo ai medesimi utenti.